

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3802 del 10/10/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 06/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1953 del 20/07/2015 (PG n°92240/2015) relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3913 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 06/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1953 del 20/07/2015 (PG n°92240/2015) relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali⁴
 - Autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, c.f e p.iva. 00737070151, avente sede legale in comune di Milano, piazza Belgioioso n° 2 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5 ha presentato in data 13/05/2016⁹ al Suap Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo¹⁰. Precedentemente era stata inviata richiesta di voltura dell'AUA vigente, comunicazione agli atti di ARPAE con PGBO/2016/4420.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione sigarette. E' inoltre richiesta la modifica dello scarico n° 02 attualmente costituito da sole acque meteoriche non contaminate recapitanti in canale Sant'Almaso Vecchio, in quanto vengono unite le acque reflue derivanti da una vasca ornamentale. Sono inoltre dichiarate alcune modifiche non sostanziali agli scarichi esistenti di acque meteoriche non contaminate complessivamente valutate favorevolmente dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere¹¹ idraulico in quanto non si alterano le dimensioni dei volumi di laminazione già autorizzati e non vengono modificati posizione e dimensione dei punti di scarico nei canali di bonifica. Restano invariati le matrici ambientali relative allo scarico n° 06 di reflui in pubblica fognatura (allegato

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9693 del 30/05/2016, **pratica SINADOC n° 17311 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 06/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1953 del 20/07/2015 (PG n°92240/2015)

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15348 del 12/08/2016

C al presente atto) ed alla valutazione di impatto acustico (allegato D al presente atto) già autorizzati con l'AUA vigente.

In data 04/07/2016 il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso il proprio parere favorevole¹² alla richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera presentata e degli scarichi in acque superficiali.

Successivamente in data 22/09/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Valsamoggia¹³ in merito alla modifica dello scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 442,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 ed alla matrice scarico acque reflue domestiche ed assimilate cod tariffa 12.02.01.04);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA Spa prot. gen 83011 del 15/07/2015 compreso all'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
4. Parere favorevole alla relazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 con le prescrizioni riportate in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12309

¹³ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/2016/17655 del 22/09/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia, loc. Crespellano via Emilia km128,5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione sigarette svolta nello stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE GREZZA

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	16,4 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI N°3 - 4

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16,3 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE N°5

PROVENIENZA: PRIMARY - ESSICCATORE

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°6

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE – CAST LEAF

EMISSIONI N°7 – 9 – 11- 13 – 15 – 17 – 19 - 21

PROVENIENZA: PRIMARY – VALVOLA DI SICUREZZA – CAST LEAF

EMISSIONI N°8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE

EMISSIONI N°22 – 23 – 24 – 25

PROVENIENZA: SACONDARY PREPARAZIONE FILTRO TOW

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N°26

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	16800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°27

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	168000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE N°28

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 1.4 MW

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONI N°29 – 31

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIE 6.8 MW

EMISSIONE N°30

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 6 MW

Portata massima	8200 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONI N° 32 - 33

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - GENERATORE DI EMERGENZA

EMISSIONI N° 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 42

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – MOTORE POMPA ANTINCENDIO

EMISSIONE N° 49

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 50

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 43
PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – DEPURATORE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Metano	1,5 mg/Nm ³
Ammine alifatiche	1 mg/Nm ³
Ammoniaca	3,5 mg/Nm ³
Acido solfidrico	2,5 mg/Nm ³
Mercaptani	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N° 44
PROVENIENZA: CUCINA MENSA
EMISSIONI N°45 - 46
PROVENIENZA: LABORATORI QA
EMISSIONE N° 48
PROVENIENZA: OFFICINA – EDIFICIO 520

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06

EMISSIONE N°47
PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- Metodo NIOSH 2010 per la determinazione delle ammine alifatiche

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,

sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione n° 47 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione n° 47 e comunque non oltre il 31.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n°

152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione n° 5 e n° 26 ed annuale per i restanti punti di emissione

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia, loc. Crespellano via Emilia km128,5

ALLEGATO B

**matrice scarico di reflui in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione degli scarichi

Scarico n° 01 di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali (Canale Allacciante Cassoletta Sant'Almaso Vecchio)

Scarico n° 02 di acque reflue assimilabili alle domestiche che recapitano in acque superficiali (Canale Sant'Almaso Vecchio)

Sono inoltre presenti tre scarichi (n° 03, 04 e 05) di acque meteoriche in acque superficiali per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottare e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale e per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore, risultano esenti da obbligo di autorizzazione. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Prescrizioni

Per lo scarico n° 01 si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia e da ARPA con i pareri espressi nella seduta di Conferenza dei Servizi del 9 luglio 2015 e che seguono:

- L'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e delle seguenti ulteriori prescrizioni;
- Il filtro batterico anaerobico dovrà essere realizzato in modo tale da consentire un'agevole esecuzione delle operazioni di controlavaggio, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, effettuando il controlavaggio del filtro mediante l'immissione di acqua dalla condotta di uscita dell'impianto e l'aspirazione della stessa nella condotta di entrata del filtro. Tale operazione deve essere finalizzata al completo attraversamento della massa filtrante da parte dell'acqua di lavaggio;
- Non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m. 1,50 oppure inferiori a m. 0,90;
- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- Dovrà essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff, che dovrà essere svuotata con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico anaerobico, che dovrà essere controlavato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- Il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.

Per lo scarico n° 02 - oggetto della presente modifica sostanziale in quanto vengono unite alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate, le acque reflue derivanti dalla vasca ornamentale - non sono stabiliti valori limite di accettabilità in quanto trattasi di acque reflue domestiche sulla base delle definizioni di cui all'art 74 del Dlgs 152/06 e smi ed al punto 2 della DGR n°1053/2003.

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia, loc. Crespellano via Emilia km128,5

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza

Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico n° 06 di acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Emilia km128,5 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con parere favorevole espresso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 09/07/2015 e da HERA Spa ente gestore del Servizio Idrico Integrato con proprio parere favorevole prot n° 83011 del 15/07/2015, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10
40053 LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente**

U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

e-mail

mariaangela.quizzardi@cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 15 luglio 2015
prot. gen. 83011

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-04-2015 Num. prot.: 0045094
PA&S numero 92/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Intertaba SpA"- Manifattura di sigarette in Comune di
Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, Via Emilia, Km 128,5.**

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro - Pratica
n. 584/15*

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/447/2015

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura - presentata dal Signor Sirani Fornasini Mauro in qualità di amministratore delegato della Ditta **"INTER TABA SPA"** con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO) Via Fratelli Rosselli n°4 relativa alla realizzazione di un nuovo stabilimento industriale per lo svolgimento dell'attività di produzione di sigarette con annessi edifici destinati ad uffici, laboratori e servizi per la produzione di sigarette, su area sita in Comune di Valsamoggia - Località Crespellano, VIA EMILIA Km.128,5;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto che la realizzazione dello stabilimento in oggetto è stata autorizzata con "autorizzazione unica n°06/2014", rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive Associato dell'Unione dei Comuni Valle del Samoggia;

preso atto che nell'ambito del suddetto procedimento sono stati acquisiti:

- Parere dell'ente gestore HERA SPA, favorevole, relativo al conferimento alla pubblica fognatura delle acque reflue originate dal nuovo insediamento;

- Parere “idraulico” con nota del 28/05/2014, favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana, relativamente al conferimento della totalità delle acque di origine meteorica al reticolo idrografico superficiale di competenza del consorzio medesimo e costituito dai corsi d'acqua denominati “Cassoletta”, “Sant’Almaso Vecchio”, “Allacciante Cassoletta Sant’Almaso Vecchio”- Concessione 20140053;

preso atto della dichiarazione che il ciclo produttivo dello stabilimento NON prevede lo svolgimento di attività all'aperto, né lo stoccaggio o la movimentazione all'aperto di materie prime o rifiuti, né il dilavamento su aree dedite allo svolgimento di operazioni per loro natura “sporcanti”, per cui le acque meteoriche di dilavamento originate dalle coperture, dal sistema viario, dai piazzali e dai parcheggi dello stabilimento, NON saranno soggette all'applicazione della DGR n°286/2005 (autovalutazione);

verificato dalla documentazione allegata all'istanza di AUA che l'attività dello stabilimento determinerà la produzione di diverse tipologie di acque reflue:

- ✓ Acque reflue domestiche, provenienti da servizi igienici, spogliatoi, mensa aziendale;
- ✓ Acque reflue industriali originate dal processo produttivo;
- ✓ Acque reflue industriali originate da impianti tecnologici di servizio;

verificato che tutte le acque di cui sopra saranno conferite alla pubblica fognatura, di recente realizzazione da parte del gestore Hera spa, posta su Via Cassoletta, in prossimità dell'incrocio con la SS9 Via Emilia, in unica immissione;

preso atto che il progetto prevede la realizzazione di:

- ✓ **una rete fognaria destinata alla raccolta delle sole acque reflue domestiche**, con conferimento separato e indipendente al pozzetto posizionato in prossimità del confine di proprietà, immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento che ne consentirà il recapito alla pubblica fognatura di Via Cassoletta;
- ✓ **una rete fognaria destinata alla raccolta delle acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo**, che saranno collettate all'impianto di depurazione aziendale e che, dopo il trattamento, saranno miscelate con le acque reflue provenienti dagli impianti tecnologici, a valle dei relativi pozzetti di ispezione e prelievo e dei sistemi di misurazione della portata scaricata;
- ✓ **una rete fognaria destinata alla raccolta delle sole acque reflue industriali originate dagli impianti tecnologici e di servizio**, sul cui sviluppo sono previsti pozzetto di ispezione e prelievo e sistema di misurazione della portata scaricata;

verificato dalla documentazione di progetto la prevista installazione sulla rete di raccolta delle acque reflue domestiche di:

- manufatto degrassatore per il trattamento delle acque di scarico dalla cucina, dimensionato per una produzione prevista di 500 pasti/giorno;
- fosse biologiche di tipo tradizionale sugli scarichi di acque reflue dai servizi igienici, al fine di proteggere la rete fognaria interna caratterizzata dalla presenza di diversi impianti di sollevamento;

verificato dalla documentazione di progetto che le acque reflue industriali sono riconducibili a:

- ✓ acque reflue industriali originate dal processo produttivo, costituite da acque reflue da operazioni di lavaggio macchinari e serbatoi; acque reflue dai laboratori; acque reflue dal reparto miscelazione; acque reflue da scrubber e torri di lavaggio, sottoposte a trattamento depurativo in impianto interno costituito da chiari-flocculazione, ossidazione biologica a fanghi attivi, ultrafiltrazione, adsorbimento su carbone attivo;
- ✓ acque reflue industriali da impianti tecnologici di servizio, costituite da acque di spurgo osmosi inversa, torri evaporative, generatori di vapore; acque di condensa da compressori aria; acque dalla manutenzione ordinaria degli impianti (pulizia filtri, gruppi frigoriferi, ecc.), non sottoposte, in ragione delle caratteristiche qualitative, a trattamento depurativo;

verificato dalla documentazione di progetto che l'impianto di depurazione sarà suddiviso in due linee di pari potenzialità ed operanti in parallelo, con un regime di funzionamento previsto in due fasi operative:

- fase 1: la portata da trattare sarà pari a circa 375 mc/giorno;
- fase 2: la portata da trattare sarà pari a circa 750 mc/giorno;

e che il refluo in ingresso all'impianto, da sottoporre a trattamento, avrà per quanto attiene gli aspetti qualitativi (desunti per analogia da altri stabilimenti di produzione di sigarette gestiti da "Philip Morris International", di cui "Intertaba SpA" è consociata) le seguenti caratteristiche analitiche indicative:

pH	4,0-9,0
COD mg/l	9.600
BOD5 mg/l	4.200
SST mg/l	1.500-7.000
TKN mg/l	70
NH4 mg/l	2-30
P-tot mg/l	4-11
Temperatura °C	35-75
BOD5/COD	0,44

verificato dalla documentazione di progetto che tutte le acque reflue, domestiche e industriali, originate dallo stabilimento saranno collettate allo **scarico n°6** (indicato negli elaborati progettuali) sulla pubblica fognatura di Via Cassoletta, tramite un impianto di sollevamento, idoneo a superare il salto di quota tra la fognatura interna allo stabilimento e quella pubblica; verificato, in riferimento agli allegati elaborati di progetto, che sono individuati i seguenti punti di controllo quali-quantitativo delle acque di scarico:

- **"C1":** pozzetto di ispezione e prelievo di tutte le acque reflue industriali originate dallo stabilimento, situato in prossimità del confine di proprietà e a monte dell'impianto di sollevamento per il conferimento delle acque reflue in pubblica fognatura;
- **"C2":** pozzetto di ispezione e prelievo delle sole acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione aziendale;
- **"C3":** pozzetto di ispezione e prelievo delle sole acque reflue industriali originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

- “C4”: pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento;
- “MP1”: manufatto ove saranno installate le apparecchiature per la misurazione della quantità di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione;
- “MP2”: manufatto ove saranno installate le apparecchiature per la misurazione della quantità di acque reflue industriali originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, seduta del 19 maggio 2015 PG n. 66688 del 19/5/2015, Classifica 11.19 Fascicolo n.447/2015, con richiesta di chiarimenti;

vista la documentazione integrativa all'Istanza AUA 584/15 - Impresa Intertaba SpA Località Crespellano - inoltrata da Suap Valsamoggia e ricevuta da Hera SpA in data 19-06-2015 Num. prot. 0072487;

richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, seduta del 9 luglio 2015 PG 88273 del 9/7/15, Classifica 11.19 Fascicolo n.447/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- sono ammesse nella pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali originate dalla futura attività di produzione sigarette;
- le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel pozzetto di prelievo “C2”, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio dovranno rispettare, nel pozzetto di prelievo “C3”, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue di natura industriale, terminale e parziali, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di origine meteorica dovranno essere recapitate in corpo idrico di superficie, come da relazione tecnica ed elaborati grafici presentati, nel rispetto delle prescrizioni del Soggetto gestore dei recettori di superficie;
- la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, deve porre in opera un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque industriali, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di contenimento e dei misuratori delle acque reflue scaricate in fognatura dovrà essere inviata ad Hera SpA, al termine dei lavori;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno. Relazione tecnica, planimetria e sezioni dell'impianto di depurazione dovrà essere fatta pervenire ad Hera SpA, al termine dei lavori;
- tutti i rifiuti e i reflui liquidi originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Al termine dei lavori dovrà essere presentata ad Hera SpA idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in formato cartaceo e in scala 1:200 minima) con esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore e del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dello stabilimento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento e l'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque di scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia, loc. Crespellano via Emilia km128,5

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

E' approvato il documento di "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dal tecnico competente in acustica ambientale della Land Consulting Srl, così come inviata tramite pec¹ in data 15/07/2015 come integrazione volontaria a seguito della discussione della seduta di conferenza del 9 luglio 2015.

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Valsamoggia e da ARPA nella seduta di Conferenza dei Servizi del 09/07/2015, l'azienda dovrà eseguire, a seguito della messa in esercizio dell'impianto, nelle modalità e nei tempi di esecuzione descritti nel documento di Valutazione, il Piano di monitoraggio acustico riportato al punto 14 del documento denominato AUA14_4592_REV3.pdf.

I risultati del monitoraggio eseguito al termine di ogni fase, dovranno essere inviati all'Amministrazione Comunale ed a ARPAE ed ogni eventuale ritardo rispetto alla tempistica di esecuzione indicata nel documento di Valutazione dovrà essere preventivamente comunicato e motivato.

¹ Agli atti della Città Metropolitana con PG n° 90225 del 15/07/2015 – documento denominato AUA14_4592_REV3.pdf

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.